

AIAF LIGURIA - APPUNTAMENTO CON LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI SALA PICCOLA del CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - Genova, via XII Ottobre n. 3 p. 2 - 10 OTTOBRE 2025

Avv. Gabriella Provaggi - Avvocato del foro di Savona – Direttivo AIAF Liguria - Referente AIAF Liguria Sez. di Savona

Trib. Savona, sentenza 4 giugno 2025 in proc. R.G. n. 2340/2024 - Presidente Canaparo - Rel. Passalalpi

FAMIGLIA - modifica dei provvedimenti di affidamento - affidamento esclusivo rafforzato - adozione di provvedimenti ex art. 473 bis. 39 c.p.c.

(art.337 *quater* c.c.; art. 473 *bis*.29; art. 473 *bis*. 39 c.p.c.)

In presenza di gravi e reiterati inadempimenti, anche economici, da parte di un genitore, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo rafforzato all'altro genitore, attribuendogli la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il minore, pur salvaguardando il diritto di visita dell'altro genitore, purché non pregiudizievole.

Ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., il giudice può inoltre ammonire il genitore inadempiente affinché cessi le condotte disfunzionali e pregiudizievoli per il minore e collabori attivamente, anche economicamente, alla sua crescita. L'omesso mantenimento e l'assenza relazionale protratta legittimano anche l'invito a intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.

La misura dell'*astreinte* (art. 614 bis c.p.c.) non è obbligatoria e può essere esclusa in favore di un intervento rieducativo, essendo lo scopo primario il recupero della responsabilità genitoriale e non la coercizione economica.

Il Tribunale di Savona si pronuncia sul ricorso di una madre proposto ai sensi degli artt.473 bis.29 e 473 bis.39 c.p.c. per ottenere, da un lato, la modifica dei provvedimenti di affidamento della figlia minore disposti con decreto dello stesso Tribunale, a seguito delle condotte dell'ex compagno omissive sia del mantenimento che del dovere/diritto di visita; dall'altro l'ammonimento dello stesso, nonché l'individuazione di una somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione successiva, nell'esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c.

Il Collegio ritiene, quindi, di modificare il provvedimento di affidamento prevedendo, in luogo di quello condiviso ad entrambi i genitori, l'affidamento esclusivo rafforzato della minore alla madre, affinché possa assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia. Il provvedimento è motivato anche sulla base della relazione dei Servizi Sociali che attesta la condotta abbandonica e inadempiente del padre, mentre la madre risulta pienamente idonea e non manifesta alcuna tendenza escludente. Il disinteresse del padre trova conferma nella mancata costituzione dello stesso, tanto che il Collegio ne dichiara la contumacia.

Per quanto riguarda la richiesta di ammonire il genitore inadempiente, nonché di individuare, ai sensi dell'art.614 bis cpc, la somma di denaro dovuta in previsione dell'inadempimento futuro dell'obbligato, la c.d *astreinte*, misura di coercizione indiretta che è anche titolo esecutivo, il Tribunale ritiene di accogliere la sola richiesta di ammonimento al padre di cessare le condotte disfunzionali e pregiudizievoli per la minore e prestare la più fattiva collaborazione per la crescita serena della figlia. Il Collegio non ritiene, infatti, vi siano i presupposti per applicare la misura di cui all'art.473 bis.39 lett. b) c.p.c., prevedendo, invece, un intervento rieducativo nei confronti del padre, in particolare un percorso di sostegno alla genitorialità da attivare da parte dei Servizi Sociali, mentre l'*astreinte* richiesta eserciterebbe solo un condizionamento sotto il profilo economico e non un tentativo di recuperarlo come persona e come genitore.

Trib. Savona, verbale di udienza 24 luglio 2025 in proc. R.G. n. 935/2024 - Rel. Passalalpi

FAMIGLIA – attuazione dei provvedimenti sull'affidamento - modifica dei provvedimenti di affidamento - qualificazione

(art. 473 bis.38 c.p.c.; art.473 bis. 39 c.p.c.)

L'art. 473 bis.38 c.p.c. è dettato per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine alla responsabilità genitoriale, ma non prevede la possibilità di modificare i provvedimenti in vigore; la competenza è attribuita al Giudice in composizione monocratica.

Ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., invece, il Giudice modifica i provvedimenti in vigore, fra l'altro, in caso di atti che ostacolano il corretto svolgimento dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale; la competenza è del Giudice in composizione collegiale.

Nel caso in esame il Giudice Rel. ha ritenuto che la richiesta di autorizzare un minore ad un viaggio in Brasile insieme alla madre, per la durata di almeno un mese, fosse da qualificare ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. e non in base all'art.473 bis.38 c.p.c., come era stata introdotta da parte ricorrente, perché comportava la necessità di modificare gli accordi separativi che prevedevano che il minore trascorresse tempi paritetici con entrambi i genitori, senza alcuna diversa pattuizione per i periodi di vacanza.

Trib. Savona, sentenza 11 settembre 2025 in proc. R.G. n. 2261/2024 - Presidente Canaparo - Rel. Mele

FAMIGLIA - divorzio tra cittadini stranieri residenti in Italia - giurisdizione e legge applicabile allo status e all'affidamento di figli minori – affidamento super esclusivo – obbligazioni alimentari

(Reg. UE n. 1111/2019 art.3; Reg. UE n. 1111/2019 art.7; Reg. CE n. 4/2009, art.3 lett. c); Reg. UE 1259/2010 art.8; art.337 *quater* c.c.; art. 473 bis.11 c.p.c.)

In tema di divorzio tra cittadini stranieri residenti in Italia, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, ai sensi del Reg. UE n. 1111/2019 (c.d. Reg. Bruxelles II ter, applicabile dal 1.08.2022) ove l'ultima residenza abituale dei coniugi sia stata in Italia e uno di essi vi risieda ancora al momento della proposizione del ricorso.

Ai fini dello scioglimento del matrimonio, è applicabile la legge italiana ex art. 8 del Reg. (UE) n. 1259/2010 (c.d. Reg. Roma III), qualora l'ultima residenza abituale comune non sia cessata da oltre un anno e uno dei coniugi vi risieda ancora.

In materia di affidamento dei figli sussiste la giurisdizione del giudice italiano, ex art. 7 Reg. UE n.1111/2019, in quanto autorità dello Stato membro nel cui territorio risiede abitualmente il minore; anche l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge di residenza abituale del minore e, quindi, nel caso di specie, dalla legge italiana.

Pertanto, il Tribunale ritiene di disporre l'affidamento c.d. superesclusivo dei minori alla madre, che ha manifestato buone competenze genitoriali ed ha sempre collaborato fattivamente con il Servizio Sociale, a fronte del disinteresse morale e materiale dell'altro genitore, che ha tra l'altro anche trasferito la propria residenza all'estero (art.337 *quater*, ultimo comma c.c.)

Le obbligazioni di mantenimento nei confronti dei figli rientrano nella nozione autonoma di "obbligazioni alimentari" di cui al Reg. (CE) n. 4/2009 e devono essere regolate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore (nel caso di specie il minore).

Il Tribunale di Savona viene adito da una cittadina albanese residente in Italia per ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Albania con un cittadino albanese e per ottenere l'affidamento dei figli minori con lei residenti.

Dopo un'attenta preliminare verifica da parte del Giudice in merito alla propria giurisdizione e competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, a quelle in materia di affidamento dei figli minori e di responsabilità genitoriale, nonché sulla domanda di contribuzione al mantenimento in favore dei figli, il Tribunale di Savona dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, ai sensi nell'art.337 *quater*, ultimo comma c.c. con concentrazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo alla stessa che potrà

assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per i figli minori. La madre, infatti, ha manifestato buone competenze genitoriali, come indicato anche nella relazione dei Servizi Sociali, mentre il padre è risultato inidoneo, trasferendosi in Albania e interrompendo i rapporti con i minori sia sotto il profilo degli incontri che omettendo di contribuire al loro mantenimento e così manifestando totale disinteresse, morale e materiale, nei loro confronti, rimanendo anche contumace nel procedimento in oggetto.

(*conformi* Cass. Civ., Sez. I, ord. 26.06.2018 n.16738; Cass.Civ., Sez. I, sent. 17.01.2017 n. 977; Trib. Pescara, sent. 19.05.2025 n.559; Trib. Ancona, sent. 26.10.2023 n. 1413; Trib. SV, sent. 5 ottobre 2023, n.709; *difforme* Cass. Civ., Sez.I, sent. 9 settembre 2025 n. 24876)

**AIAF LIGURIA - APPUNTAMENTO CON LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA
DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI**

Genova, via XII Ottobre n. 3 - 10 OTTOBRE 2025

Avv. Francesca Maberino - Avvocato del foro di Genova – Componente del Direttivo AIAF
Liguria

Trib. Genova, sez. IV, 11 marzo 2025, n. 667– Pres. Pellegrini – Rel. Maddaleni

**FAMIGLIA – residenza del minore – trasferimento non autorizzato -
conseguenze – interesse minore - accertamento in concreto.**

(art. 337 ter comma 2 c.c. ; 473 bis. 39 c.p.c.)

I provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. In caso di trasferimento di residenza di uno dei genitori è compito del giudice stabilire, senza alcun automatismo ed in funzione dell'esclusivo interesse del minore, quale sia la soluzione più adeguata in punto di affidamento e collocazione.

Il giudice che deve adottare un provvedimento relativo ad un minore, non deve né sanzionare, né premiare i genitori, ma solo verificare quale sia in concreto l'interesse del minore e regolarsi di conseguenza. L'interesse concreto del minore non deve essere subordinato alla salvaguardia di un astratto principio di legalità per cui, anche in presenza di un atto illegale di un genitore, il giudice deve preoccuparsi esclusivamente dell'interesse del minore e non già di sanzionare la condotta illegale dell'adulto in relazione alla quale altri sono gli strumenti da applicare.

Il Tribunale di Genova si pronuncia su ricorso per separazione giudiziale (vecchio rito) introdotto dalla moglie che lamentando di essere stata vittima di violenza familiare da parte del marito, adducendo di temere per la propria incolumità si trasferisce dalla Liguria in Sud Italia presso l'abitazione della propria famiglia di origine portando con sé il figlio di 5 anni di età. In sede di udienza presidenziale sono state licenziate due distinte consulenze, una di natura psichiatrica e psicologica sui genitori, l'altra di natura contabile ed assunti provvedimenti provvisori con i quali è stato disposto l'affidamento del minore ai servizi sociali della città ove il figlio era stato trasferito, stato stabilito il calendario di visita padre-figlio (trasferimenti da aversi con l'aereo a cura della madre l'accompagnamento in Liguria, a cura del padre l'accompagnamento in Sud Italia) e posto a carico del marito l'onere di corrispondere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e l'assegno ex art. 337 ter c.c.

Trib. Massa, sentenza 29 gennaio 2024, n. 75 – Giudice Maddaleni

Famiglia – mantenimento del figlio maggiorenne – presupposto - mancata indipendenza economica – onere della prova - accertamento rigoroso circostanze oggettive e esterne – principio di auto responsabilità – rigetta.
(art. 337 septies c.c.)

Ai sensi dell'art. 337 septies c.c. il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente ed a carico dei genitori l'obbligo di pagamento di un assegno periodico.

L'onere della prova delle condizioni, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa è carico del figlio maggiorenne richiedente, vertendo esso sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.

Tra le circostanze che il giudice deve valutare risulta di particolare importanza l'età. Il figlio adulto in ragione del principio di auto responsabilità è gravato di un onere probatorio particolarmente gravoso.

In assenza di specifiche allegazioni in merito alla prosecuzione o intervenuta interruzione o ultimazione degli studi universitari ed in merito agli sforzi eventualmente attuati dal figlio nel tentativo di rendersi economicamente indipendente rispetto ai genitori, la domanda va respinta non risultando dimostrato che l'allegata situazione di mancata indipendenza economica del figlio trentenne prescinda dalla di lui responsabilità.

Famiglia – violazione dei diritti del figlio da parte del genitore – responsabilità endo familiare – sussiste – liquidazione danno non patrimoniale- criteri-

Viola i diritti nascenti dal rapporto di filiazione il genitore non convivente che assolva alle proprie funzioni genitoriali in modo discontinuo a fasi alterne, ometta di partecipare con continuità alle vicende relative all'educazione, crescita ed istruzione del figlio, intrattenendo con lui rapporti personali sporadici ed occasionali ed in modo discontinuo e parziale assolva ai propri doveri economici.

Accertato a capo al figlio lo stato di sofferenza psichica conseguente al disinteresse paterno, il momento a partire dal quale il termine di prescrizione quinquennale comincia a decorrere va individuato nel momento in cui la vittima dell'illecito acquisisca piena consapevolezza del danno subito e delle sue cause e sia in concreto in condizione di esercitare il diritto risarcitorio.

Alla quantificazione del danno occorre procedere in via equitativa secondo le tabelle previste per il risarcimento del danno parentale in uso del distretto, adattando il risultato al concreta situazione e considerato il periodo in cui permangono in capo al genitore gli obblighi connessi alla funzione.

(artt. 30 Cost. e 315 bis c.c. 2043 c.c. 1226 c.c.).

Nel caso di specie, i genitori avevano interrotto la convivenza durante la gravidanza. Il figlio era stato riconosciuto dal padre ed in assenza di provvedimento che regolassero le modalità di affido, cura e mantenimento del minore, il padre aveva assolto alle proprie funzioni genitoriali in modo discontinuo ed a fasi alterne, disinteressandosi sul fronte delle necessità economiche. Il figlio

trentenne ha avanzato nei confronti del padre domanda risarcitoria del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza della allegata violazione da parte del genitore degli obblighi di cui agli art. 30 Cost e 315 bis c.c. Accertato (per il mezzo dell'escussione a testi di due psicoterapeute che lo ebbero in cura e dei familiari) lo stato di sofferenza psichica del figlio conseguente al disinteresse paterno, il padre è stato condannato a risarcire al figlio il danno non patrimoniale endofamiliare. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento è stato fatto decorrere dal momento in cui il giovane aveva diradato la frequenza degli esami universitari e mancato di fattivamente ricercare un'occupazione lavorativa.

Tribunale di Genova, 5 marzo 2025, sentenza n. 605, Pres. est. Maddaleni, rg. Proc. 10695/2022

FAMIGLIA – cessazione effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – accertamento presupposti - funzione.

(L. 898\70)

L'assegno divorzile assolve a funzioni ad un tempo assistenziali e compensative perequative.

Sotto il profilo compensativo perequativo, la liquidazione si fonda sul presupposto, da accertarsi con rigore e con onere della prova a carico del richiedente, che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.

Il fatto che il coniuge debole, ancora giovane e che abbia, quanto meno sotto il profilo formale, dimostrato di essere alla ricerca di occupazione migliore, non vi abbia ancora provveduto pur nelle attuali ristrettezze economiche, fa ragionevolmente ritenere che ciò non sia dipeso da cattiva volontà bensì dalla reale difficoltà a reperire una diversa e più retribuita occupazione. Sussistono quindi le condizioni per il riconoscimento di assegno divorzile per assicurare un'assistenza adeguata alla ex coniuge.

Nella fattispecie la coniuge richiedente assegno aveva 39 anni, il marito aveva 40 anni. Il matrimonio era durato 16 anni e non erano nati figli.

FAMIGLIA – cessazione effetti civili del matrimonio - domanda ex art. 12 bis L. divorzio – inammissibilità

La domanda promossa in procedimento divorzile volta a conseguire una percentuale del TFR del coniuge (pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio) è inammissibile per carenza di interesse ad agire se non ancora cessato il rapporto di lavoro al momento della pronuncia divorzile

Ed invero il Tribunale che pronuncia sullo ostato, quando non ancora cessato il rapporto di lavoro non può valutare se sussistano i presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto (mancato passaggio a nuove nozze del beneficiario dell'assegno divorzile) ed una sentenza che accertasse a titolo definitivo il diritto alla percentuale e ne quantificasse la misura finirebbe per vanificare il presupposto di legge.

Tribunale di Genova, sentenza 15 maggio 2025 n. 1334 in proc. r.g. 2002\2022, Pres. Rel. Maddaleni.

Famiglia – separazione legale dei coniugi – domanda di addebito - relazione extraconiugale – caratteristiche – diritto all’assegno di mantenimento – sussiste.
(art. 156 c.c.)

E’ onere della parte richiedente l’addebito allegare e provare la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio da parte dell’altro coniuge ed il rapporto di causalità tra tale violazione e la crisi coniugale.

In ipotesi in cui si accerti che la crisi coniugale sia molto risalente nel tempo rispetto alla cessazione della convivenza, le violazioni dei doveri matrimoniali di fedeltà e coabitazione si risolvono in mere mancanze formali prive di efficienza causale rispetto alla crisi coniugale ad esse precedente e la domanda di addebito va rigettata.

Il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento qualora non abbia adeguati redditi propri.

Non vi è automatismo tra l’instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all’assegno di mantenimento.

In sede di separazione, poiché il vincolo coniugale persiste e con esso il dovere di assistenza materiale in capo al coniuge forte, lo scrutinio in ordine ai caratteri che la relazione extraconiugale del richiedente assegno debba avere per escludere il suo diritto all’assegno di mantenimento deve essere particolarmente rigoroso.

Trattandosi di fatto impeditivo\estintivo del diritto all’assegno, l’onere della prova in ordine in ordine a stabilità e continuità della relazione nonché progettualità, condivisione di interessi e bisogni tra i componenti della nuova coppia, spetta al coniuge tenuto al pagamento dell’assegno.

In assenza di prova circa la formazione di un nuovo consorzio familiare tale da sostituire la famiglia legale ancora esistente, il coniuge debole conserva il diritto a percepire dall’altro un assegno di mantenimento.

(art. 156 c.c., art. 2697 c.c.)

Nella fattispecie la legale separazione era intervenuta dopo 37 anni di matrimonio ed era stata preceduta da circa 3 anni di separazione di fatto. La moglie aveva lasciato la casa coniugale ed intrecciato con altro uomo una relazione sentimentale. Il marito le aveva spontaneamente corrisposto un contributo mensile di euro 500, sospendendone l’erogazione della somma. La moglie aveva nel mentre allacciato una relazione sentimentale per un periodo sfociata in convivenza motivo per cui il marito aveva sospeso l’erogazione della somma in favore della moglie che si era quindi risolta ad introdurre la domanda di separazione.

Tribunale di Genova, sentenza del 14 aprile 2025 n. 1037, Pres. Pellegrini, Rel. Maddaleni.

Famiglia – separazione giudiziale coniugi – maltrattamenti – violenza economica – patologia psichiatrica del maltrattante - richiesta di addebito – rigetto.

Il giudice addebita la separazione al coniuge che la abbia provocata in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Laddove le condotte maltrattanti, accertate nella loro materialità storica in sede penale, siano state commesse dal coniuge in stato di totale assenza della capacità di intendere e volere e siano state riconosciute (sulla base di consulenza tecnica in sede penale) quali espressioni di patologia psichiatrica (quale la schizofrenia paranoide in fase di cronicità ed aggravata da iniziale decadimento senile) non è possibile procedere ad addebito della separazione.

L'addebito presuppone invero la consapevolezza della violazione dei doveri matrimoniali da parte del coniuge a cui venga addebitata.

La responsabilità civile - tanto quella contrattuale quanto quella extracontrattuale - presuppone sempre l'imputabilità del soggetto,

Conforme Cass. 10711\2023; Cass. 25843\2013

Famiglia – separazione giudiziale dei coniugi – assegno di mantenimento – stato di disoccupazione – prova - rigetto.

La moglie ancora in età lavorativa, seppur non più giovane, non ha diritto a ricevere dal coniuge malato psichiatrico e pensionato l'assegno di mantenimento laddove non dimostri esserle non imputabile l'attuale stato di disoccupazione.

La mera certificazione di un medico privato senza alcuna valutazione in ordine alla capacità lavorativa non costituisce prova idonea a dimostrare la non imputabilità della allegata condizioni di disoccupazione.

Tribunale di Genova, ordinanza del 12 maggio 2023 in proc. r.g. n. 9805/2021, Pres. Pellegrini.

Famiglia – separazione legale coniugi - casa coniugale – indivisibilità – collocamento paritetico della prole – assegnazione al genitore non proprietario.

Va esclusa l'assegnazione parziale della casa coniugale che si sviluppi su due piani ma che sia priva di accessi indipendenti e separati e sia dotata di un'unica impiantistica in quanto di fatto si genererebbe una coabitazione forzata tra i due coniugi negli stessi ambienti in situazione di elevata conflittualità, negativa per il figlio.

La casa coniugale unica ed indivisa va assegnata ad uno solo dei due coniugi per intero.

La collocazione paritaria a settimane alterne del minore non esclude l'assegnazione della casa coniugale al genitore non proprietario che al concludersi della crisi genitoriale sia ivi rimasto a vivere con il minore, sussistendo l'interesse del figlio a preservare quell'ambiente di vita e non vedere sconvolte le sue attuali regole di vita.

AIAF LIGURIA - APPUNTAMENTO CON LA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI

Genova, via XII Ottobre n. 3 - 10 OTTOBRE 2025

Avv. Serafina Funaro - Avvocato del foro di Genova – Componente del Direttivo AIAF Liguria

Trib. Catanzaro, sez. II, 17 luglio 2025, n. 1620 - FAMIGLIA – opposizione a decreto ingiuntivo – divorzio – pagamento rate mutuo – ammissibilità di un patto aggiunto e coevo ad un accordo di separazione e divorzio – prova

Se i patti aggiunto e coevi ad un accordo di separazione e/o divorzio hanno natura negoziale, ciò comporta che la prova degli stessi segue le regole di prova dei contratti e che la soluzione dei contrasti interpretativi tra una pattuizione a latere ed il contenuto di una separazione omologata o con la sentenza di divorzio, è governata dai criteri dettati dagli artt. 1362 ss cc in tema di interpretazione dei contratti. Per il regime di prova vengono in rilievo gli artt. 2722 e ss cc.

Corte Cass., sez. I civ., 27/7/2025 n. 20415 - ammissibilità di un patto in vista della crisi familiare – condizione sospensiva

La scrittura provata sottoscritta dai coniugi in vista della crisi familiare è perfettamente lecita perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell'importo finanziario della stessa per il restauro dell'immobile di proprietà del marito e per l'acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l'assetto patrimoniale dei coniugi in caso di scioglimento della comunione legale.